

## ISTRUZIONI III

## Applicazione della regola dei due terzi

(articolo 1)

I seguenti casi ipotetici (operazione di concentrazione proposta tra le imprese A e B) serviranno da esempi per l'applicazione della regola dei due terzi per le imprese:

## I. Conto profitti e perdite consolidato

*Esempio 1* (in milioni di ECU)

| Fatturato                    | Impresa A | Impresa B |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Ricavi di vendita mondiali   | 10 000    | 500       |
| — all'interno della Comunità | (8 000)   | (400)     |
| — nello Stato membro X       | (6 000)   | (200)     |

*Esempio 2 a)* (in milioni di ECU)

| Fatturato                    | Impresa A | Impresa B |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Ricavi di vendita mondiali   | 4 800     | 500       |
| — all'interno della Comunità | (2 400)   | (400)     |
| — nello Stato membro X       | (2 100)   | (300)     |

*Esempio 2 b)*

Stesse cifre dell'esempio 2 a), ma l'impresa B realizza 300 milioni di ECU nello Stato membro Y.

## II. Applicazione della regola dei due terzi

*Esempio 1*

1. *Fatturato comunitario* ammonta a 8 000 milioni di ECU per l'impresa A e a 400 milioni di ECU per l'impresa B.
2. *Fatturato in un solo e medesimo Stato membro X* ammonta per l'impresa A (6 000 milioni di ECU) al 75 % del suo fatturato comunitario e, per l'impresa B (200 milioni di ECU), al 50 % del suo fatturato comunitario.
3. *Conclusione:* In questo caso, benché l'impresa A realizzi più dei due terzi del suo fatturato comunitario nello Stato membro X, l'operazione di concentrazione proposta ricadrebbe nel campo di applicazione del regolamento, dato che l'impresa B realizza meno dei due terzi del suo fatturato comunitario nello stesso Stato.

*Esempio 2 a)*

1. *Il fatturato comunitario* dell'impresa A ammonta a 2 400 milioni di ECU, e quello dell'impresa B a 400 milioni di ECU.
2. *Il fatturato in un solo e medesimo Stato membro X* ammonta per l'impresa A a 2 100 milioni di ECU (ossia l'87,5 % del suo fatturato comunitario); ammonta per l'impresa B a 300 milioni di ECU (ossia il 75 % del suo fatturato comunitario).
3. *Conclusione:* In questo caso, ciascuna delle imprese interessate realizza più dei due terzi del rispettivo fatturato comunitario in un solo e medesimo Stato membro X; l'operazione di concentrazione proposta non ricadrebbe pertanto nel campo di applicazione del regolamento.

*Esempio 2 b)*

*Conclusione:* In questo caso, la regola dei due terzi non è applicabile poiché le imprese A e B realizzano più dei due terzi del loro fatturato comunitario in Stati membri diversi (X e Y). L'operazione di concentrazione proposta ricadrebbe pertanto nel campo d'applicazione del regolamento.